

Oggetto: CIG 6126689FB0/GARA N. 1/2015: SERVIZI DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 E ATTIVITÀ CONNESSE PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO CMV

Q

Il disciplinare di gara, all'art. 7.1, punto e) richiede, come requisito di partecipazione la certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo le norme previste dalla UNI EN ISO 9001: 2008 e dalla UNI ISO 31000:2010, per l'erogazione di servizi simili.

Posto che la norma internazionale UNI ISO 31000:2010 non è destinata ad essere utilizzata a scopo di certificazione (rif, sito UNISTORE <http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-iso-31000-2010.html>) chiediamo di chiarire quali requisiti si chiede di soddisfare nella summenzionata richiesta (certificazione del sistema di gestione secondo la norma UNI ISO 31000:2010).

A

Siamo a riscontrare la Vostra richiesta di chiarimenti in calce. Il requisito di cui all'art. 7.1 lettera e) del Disciplinare di Gara verrà ritenuto soddisfatto con la presentazione da parte dell'operatore economico partecipante di un'auto-dichiarazione con in cui si attesti di aver adottato - su base volontaria pur non essendo soggetta a certificazione - un modello di gestione del rischio ed integrazione dello stesso conforme ai principi e alle linee guida di cui alla norma UNI ISO 31000:2010.

Q

Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all'art. 7.1, lett. e), del Disciplinare di gara (consistente nel possesso della *"certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo le norme previste dalla UNI EN ISO 9001:2008 e UNI ISO 31000:2010 per l'erogazione di servizi simili"*), il quale ai sensi dell'art. 7.2, lett. d), del Disciplinare di gara, *"nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo ... deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento ..."*, si chiede di confermare che, coerentemente a quanto all'uopo precisato dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis* C.Stato, Sez. V, sentenza 24 luglio 2014, n. 3949; C.Stato, Sez. IV, sentenza 13 ottobre 2014, n. 4958; C. Stato, sez. V, sentenza 6 marzo 2013, n. 1368; C. Stato, Sez. III, sentenza 18 aprile 2011, n. 2344, TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 15 gennaio 2010, n. 224), nonché dall'ANAC (*ex multis* parere di precontenzioso AVCP del 22 giugno 2011, n. 115), un operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura in qualità di mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, possa ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 7.3 del Disciplinare di gara) per dimostrare il possesso di detto requisito.

A

Con riguardo alla Sua richiesta di chiarimenti Le evidenziamo che, come disposto dal Disciplinare di gara, un operatore economico che intenda partecipare alla procedura in qualità di mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese può ricorrere all'istituto dell'avvalimento, pur nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7.3 del Disciplinare di gara medesimo.

Si evidenzia tuttavia che, con riguardo alla possibilità di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento in relazione al requisito di certificazione di qualità, esiste un contrasto interpretativo avente ad oggetto la natura sostanzialmente oggettiva o soggettiva del requisito medesimo. Si demanda pertanto alla Commissione la

valutazione relativa all'ammissibilità o meno del ricorso all'istituto dell'avvalimento per il soddisfacimento del requisito in oggetto.

Precisiamo che il requisito di cui all'art. 7.1 lettera e) del Disciplinare di gara, con particolare riguardo alla certificazione UNI ISO 31000:2010, verrà ritenuto soddisfatto con la presentazione, da parte dell'operatore economico partecipante, di un'auto-dichiarazione con cui si attesti di aver adottato - su base volontaria, pur non essendo soggetto a certificazione - un modello di gestione del rischio ed integrazione dello stesso conforme ai principi e alle linee guida di cui alla norma UNI ISO 31000:2010.

Q

In riferimento alla gara n. 1/2015 avente per oggetto:

Servizi di consulenza professionale per la realizzazione dei Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e attività connesse per le Società del Gruppo CMV - CIG 6126689FBO si chiedono chiarimenti relativi ai seguenti requisiti di cui al 7.1 del disciplinare di gara

d) ► almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Si ritiene che possa essere garanzia l'attestazione di referenze bancarie di un solo istituto di credito con il quale la società intrattiene da sempre rapporti.

A supporto di quanto sopra si riporta:

▢ *Parere di Precontenzioso n. 135 del 20/06/2014 - rif. PREC 26/14/S d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.1, 41.2* Referenze bancarie. Art. 41 D. Lgs. 163/2006- *In tema di capacità economica e finanziaria di servizi, la referenza con cui un istituto di credito dichiara che il proprio cliente possiede capacità economico finanziarie per fronteggiare gli impegni derivanti dalla partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, tutela maggiormente l'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto di quanto non lo faccia la referenza con cui si attesta che l'operatore economico "intrattiene rapporti affidati" con l'istituto stesso. L'interesse della stazione appaltante non risiede nel contrarre con un soggetto che sia in generale affidabile, bensì quello di contrarre con un soggetto che sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall'amministrazione e dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto (cfr. AVCP Parere di Precontenzioso n.165 del 21/09/2011).* e) ► certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo le norme previste dalla UNI EN ISO 9001:2008 e UNI ISO 31000:2010 per l'erogazione di servizi simili.

Si informa che la ISO 31000 non è uno schema certificativo di sistema ma una linea guida sul Risk Management e pertanto può essere riconosciuta come approccio metodologico che può sostenere lo sviluppo di diversi processi, ma non come certificazione.

A

Con riguardo alla Vostra richiesta di chiarimenti si precisa che, ai sensi del Disciplinare di gara, art. 7.1 lettera d), vengono richieste "due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385".

Con particolare riguardo all'ipotesi prospettata, si precisa che il Parere di precontenzioso richiamato (n. 135 del 20/06/2014) concerneva una diversa fattispecie concreta nella quale, in ogni caso, venivano presentate due referenze bancarie.

Va tuttavia evidenziato che, in relazione a tale tematica, esiste un contrasto interpretativo: pertanto, ai fini della soddisfazione del requisito *de quo*, si demanda alla Commissione ogni valutazione circa la sussistenza di giustificati motivi che possano consentire l'eventuale applicazione dell'art. 41 terzo comma del D. Lgs. 163/2006.

Precisiamo inoltre che il requisito di cui all'art. 7.1 lettera e) del Disciplinare di gara, con particolare riguardo alla certificazione UNI ISO 31000:2010, verrà ritenuto soddisfatto con la presentazione, da parte dell'operatore economico partecipante, di un'auto-dichiarazione con cui si attesti di aver adottato - su base volontaria, pur non essendo soggetto a certificazione - un modello di gestione del rischio ed integrazione dello stesso conforme ai principi e alle linee guida di cui alla norma UNI ISO 31000:2010.